

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (versione codificata)

COM(2006) 286 def. — 2006/0100(COD)

(2006/C 324/12)

Il Consiglio, in data 4 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore **Franco CHIRIACO**.

Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea plenaria ha deciso di pronunciarsi sul presente parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato CHIRIACO relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430ª sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 97 voti favorevoli e 3 astensioni.

1. Introduzione

1.1 Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1 Il Comitato giudica estremamente utile che tutti gli atti normativi sull'argomento siano raggruppati in una direttiva unica. In linea con le finalità di un'Europa dei cittadini, il Comitato conviene con la Commissione sull'importanza di semplificare e chiarire la legislazione comunitaria in modo che questa risulti più trasparente e accessibile per i comuni cittadini, schiuda loro nuove opportunità e consenta loro di avvalersi dei diritti specifici che essa conferisce.

2.2 Allo scopo di salvaguardare e tutelare la salute umana e l'ambiente, si devono prendere tutte le misure per garantire l'uso

ottimale della biotecnologia, in modo particolare per l'alimentazione umana e tutti gli impieghi di microrganismi geneticamente modificati (MGM) debbono essere confinati in modo da evitare qualsiasi conseguenza negativa.

2.3 Il CESE sottolinea come il controllo degli MGM potrebbe venire meno in assenza di una sua applicazione omogenea in tutti gli Stati Membri della Comunità, in quanto nel corso del loro impiego gli MGM possono riprodursi oltre le frontiere nazionali.

2.4 Il CESE ricordando che il «microrganismo geneticamente modificato» (MGM) è un «microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo non naturale» concorda con la posizione espressa dalla Commissione relativamente alla sicurezza e igiene del lavoro, alla prevenzione degli incidenti e al controllo delle emissioni.

2.5 Il Comitato si è assicurato che la codificazione in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale ai provvedimenti che raggruppa e ha unicamente la funzione di presentare la legislazione comunitaria in maniera chiara e trasparente. Appoggiando pienamente questa finalità e alla luce delle suddette assicurazioni, il Comitato si esprime a favore della proposta in esame.

Bruxelles, 26 ottobre 2006

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS